



CITTA' DI TORINO

**AVVOCATURA
GRUPPO SPECIALIZZAZIONE B-GEST.PATRIM.IMM.-ERP-TRASP.E PARCH**

ATTO N. DEL 466

Torino, 05/07/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Chiara FOGLIETTA	Jacopo ROSATELLI
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: PROPOSIZIONE DI APPELLO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA AVVERSO SENTENZA N. 562/22 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA. LITE N. 289/22 (GG).

Con atto di citazione del 21 marzo 2008 il sig. *omissis* proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 904/2001 che aveva dichiarato inesistenti i pretesi diritti sui beni siti nel comune di Albenga, regione Vadino, per nullità dell'atto di donazione del 1° marzo 1995 e conseguentemente dichiarato unico e legittimo proprietario di detti beni il Comune di Torino, chiedendo di accertare che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio era affetta da vizio di inesistenza assoluta e per l'effetto accertare l'inesistenza o comunque la nullità di tale giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Torino opponendosi all'avversario appello chiedendone il rigetto.

La Corte d'Appello di Genova sez. I con sentenza n. 9672015 accoglieva il sopracitato appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del

giudizio di primo grado e conseguentemente la nullità della sentenza.

Avverso detta sentenza la Città proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione che veniva accolto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4600/2019, depositata il 15/02/2019, con la quale veniva cassata la sentenza gravata con rinvio al Tribunale di Savona in persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

In seguito all'interposizione da parte della Città di atto di citazione in riassunzione con sentenza n. 562/22 in RG 1442/2019, pubblicata il 16.6.2022 e notificata in pari data, il Tribunale di Savona Sezione Civile, dott. Luigi Acquarone, ha statuito secondo il seguente PQM: *“ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da omissis sub 7) e 8) delle proprie conclusioni, alla luce del precedente acquisto da parte di omissis a titolo originario mediante usucapione dei beni immobili oggetto della donazione, DICHIARA la validità ed efficacia dell'atto di donazione a rogito Notaio Ermanno Corallo del 2.3.1985, trascritto in data 1.4.1985, rep. 10196, racc. 1225 e, pertanto, DICHIARA che omissis aveva validamente acquistato la proprietà piena ed esclusiva degli immobili siti nel Comune di Albenga (SV), regione Vadino compresi nei mappali F. 23 n. 246, F. 23 n. 247, F. 23 n. 248, F. 23 n. 303, F. 27 n. 156 e F. 27 n. 236 (successivamente oggetto di variazione geometrica n. 12791 del 22.5.1997, per effetto di soppressione e incorporazione di particelle, con correlativa variazione catastale) per atto di donazione Notaio Corallo del 2.3.1985, trascritto in data 1.4.1985, rep. 10196, racc. 1225 e successiva riunione di usufrutto vitalizio, con conseguente validità dei successivi atti di alienazione dei beni immobili già oggetto dell'atto di donazione”* conseguentemente dichiarando in relazione agli stessi la piena proprietà in favore degli aventi causa indiretti di omissis e così di Aldair S.C.I, omissis e omissis; *“RESPINGE tutte le domande formulate dal Comune di Torino nei confronti di omissis e per l'effetto anche nei confronti degli aventi causa indiretti di omissis...”*; *“ORDINA la cancellazione della trascrizione della sentenza effettuata presso la Conservatoria dei RR.II. di Finale Ligure in data 8.11.2007, reg. part. 2809, reg. gen. 15983”*, conseguentemente condannando il Comune di Torino al rimborso delle spese processuali *“a favore di omissis... in € 518,00= per esborsi e € 9.785,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; a favore di omissis ... in € 518,00= per esborsi e € 21.527,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; a favore di omissis... in € 518,00= per esborsi e € 9.785,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; a favore di Aldair S.c.i ..., in € 759.00= per esborsi e € 9.785,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; COMPENSA integralmente le spese di lite del giudizio di Cassazione celebrato tra il Comune di Torino e omissis.”*

Visto il parere con il quale la Divisione Amministrativa Patrimonio nella persona della Dirigente ha evidenziato la necessità che la Città interponga appello con sospensiva avverso la succitata sentenza in quanto pregiudizievole per gli interessi della Città.

Pertanto, considerato che la predetta sentenza appare censurabile tanto in fatto che in diritto, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a promuovere il giudizio d'appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva avanti la Corte d'Appello di Genova, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona del Sindaco a promuovere giudizio di appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva innanzi alla Corte d'Appello di Genova avverso la sentenza n. 562/22 in RG 1442/2019, pubblicata in data 16.6.22 e notificata in pari data, emessa dal il Tribunale Ordinario di Savona Sezione Civile, dott. Luigi Acquarone, demandando al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura Comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo ad ogni stato e grado, compresa l'eventuale attività di esecuzione, e con ogni facoltà di legge, ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto a impegnare la spesa.
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Giuseppina Isab Gianotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella